TORNATA DEL 29 APRILE 1868

la presentazione, come mi pare di avere già detto altra volta alla Camera, poichè la Commissione del macinato aveva ella stessa preparato un progetto che di poco si differenziava da quello del Ministero. Quindi, per non ritardare la discussione, io credetti di rimettere questo progetto alla Commissione medesima. Ora dunque, se la Commissione ed il Ministero si sono trovati d'accordo nel concetto che non si dovesse per ora introdurre che qualche modificazione alle leggi esistenti per renderle più produttive, l'onorevole Cancellieri intenderà come io non possa accettare un ordine del giorno il quale si staccherebbe affatto da questo concetto, e vorrebbe indirizzarci ad una riforma sostanziale delle leggi sul registro e bollo, allo studio insomma ed alla presentazione di una legge nuova.

Non accettata così la prima parte dell'ordine del giorno, è ben naturale che non si accolga neppure la seconda.

Quindi io sono indotto a pregare la Camera di voler intraprendere la discussione degli articoli, cominciando dal capitolo primo del progetto presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno presentato dai deputati Cancellieri e Marolda-Petilli:

- « La Camera invita il Ministero a presentare un progetto di legge che riunisca, sotto forma d'imposta unica sugli affari le tasse molteplici di quella specie attualmente in vigore.
- « Frattanto respinge come inopportune le modificazioni alla legge sul registro proposte nel capitolo primo del progetto della Commissione, e passa alla discussione del capitolo secondo, articolo 12, come capitolo primo e articolo primo della legge. »

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato.)

CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di metterlo ai voti, osservo all'onorevole Cancellieri che sarebbe bene dividerlo, e metterlo ai voti separatamente, giacchè la prima parte mi pare non connessa intimamente colla seconda.

Ora, dopo che la discussione generale è chiusa, secondo il regolamento si deve consultare la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

La prima parte di quest'ordine del giorno non riflette punto il passaggio alla discussione degli articoli, mentre invece vi si riferisce la seconda.

Domando quindi all'onorevole Cancellieri se non si oppone a che le due parti di questo suo ordine del giorno vengano messe ai voti separatamente.

CANCELLIERI. Nello stato in cui attualmente vedo i banchi della Camera, ed una volta che l'onorevole signor ministro non si crede disposto a studiare, non saprei veramente come obbligarcelo. Sarebbe inopportuno il momento per far cadere una votazione sulla prima parte del mio ordine del giorno, cioè su quella diretta a provocare lo studio di un migliore ordinamento delle tasse sugli affari, sostituendo la tassa unica alle molteplici che a quel titolo si riscuotono adesso.

In conseguenza ritiro cotesta parte dell'ordine del giorno, riservandomi a ripresentarla quando la Camera si troverà in numero tale da potersi più seriamente e più largamente discutere un argomento di tanto rilievo. Allora forse il signor ministro si troverà meglio disposto ad assumere l'impegno di occuparsene.

Ritiro finalmente la seconda parte dell'ordine del giorno, poichè, riferendosi alla soppressione del capitolo primo del progetto in esame, mi riserbo dettagliatamente impugnarlo nella discussione di ciascun articolo.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione si passerà dunque alla discussione degli articoli.

Do lettura dall'articolo 1:

« Il multiplo dell'imposta per la valutazione degli immobili, di che al numero 2 dell'articolo 23 della legge di registro, è portato da 100 a 140. »

La parola spetta su quest'articolo all'onorevole Bembo.

BEMBO. Io ho chiesto la parola su quest'articolo per rilevare un errore di fatto; errore evidente che porterebbe con sè una differenza di trattamento nella valutazione degli stabili delle provincie della Venezia in confronto alle altre provincie del regno.

Dice l'articolo primo che il multiplo dell'imposta per la valutazione degli immobili è portato da 100 a 140.

Quest'aumento è giustificato nella relazione degli onorevoli commissari ove è detto che corrispondendo l'imposta fondiaria principale alla ottava parte della rendita censuaria, cioè al 12, 50 per cento di questa rendita, ne viene che per ottenere capitalizzata la rendita censuaria in ragione del 100 per cinque, conviene moltiplicare l'imposta per 160: si soggiunge, per altro, che in riguardo ai reclami che sono stati prodotti contro la legge di perequazione il 160 è ridotto a 140.

La misura di questo multiplo sarebbe esorbitante per le provincie della Venezia. Ivi l'imposta ordinaria principale, che si paga sopra una lira di estimo (parlo di lira austriaca, che corrisponde a cent. 87 italiani) è di centesimi 20 714: che vuol dire che l'imposta principale ordinaria corrisponde da noi presso a poco alla quarta parte della rendita censuaria, anzi che all'ottava come nelle altre provincie del regno. Di guisa che i multiplo dell'imposta per là valutazione degli immobili dovrebbe essere, per stare in proporzione colle altre provincie, di 84 anzichè di 140, perchè 84 sta a 207 14 come 12 50 a 160. È un conto di fatto che il commissario regio potrà far verificare dalla sua contabilità.

Adottare dunque il 140 sarebbe presso di noi ingiusto, e nella maggior parte dei casi quando si tratti